

DELIBERAZIONE 1 LUGLIO 2024

264/2024/R/EEL

AGGIORNAMENTO, A DECORRERE DALL'1 LUGLIO 2024, DEL PARAMETRO α DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE E MODIFICHE AL TIV

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1300^a *ter* riunione del 1 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare l'articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142;

- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 4 marzo 2023, n. 48, convertito con legge 3 luglio 2023 n. 85;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 dicembre 2020;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023 (di seguito: decreto ministeriale del 17 maggio 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione 18 aprile 2017, 252/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;

- la deliberazione 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità maggio 2022, 208/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel e l’Allegato A alla medesima (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 383/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2023, 427/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità deliberazione 22 febbraio 2024, 48/2024/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità deliberazione 2 aprile 2024, 119/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 119/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità, 28 maggio 2024, 205/2024/R/eel;
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela rivolto ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore nel mercato libero, prevedendo che l’erogazione del servizio sia svolta dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela); tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);
- la regolazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, *“transitoriamente” e “in base ai costi effettivi del servizio”*, i relativi corrispettivi da applicare;
- il TIV reca la disciplina delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali;
- la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22) ha disposto un percorso di rimozione graduale della tutela di prezzo, per gruppi distinti di clienti finali, a partire, in ordine cronologico, dalle piccole imprese a cui hanno fatto seguito le microimprese - per le quali il servizio di maggior tutela è cessato rispettivamente

da gennaio 2021 e da aprile 2023- per addivenire, da ultimo, ai clienti domestici non vulnerabili per cui detto servizio cessa a partire dal 1 luglio 2024;

- la medesima legge ha demandato, tra l'altro:
 - all'Autorità sia di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese, sia di adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione del servizio di maggior tutela, un “*servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica*”, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura, a tutela di tali clienti;
 - all'allora Ministro dello Sviluppo Economico ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto, per definire le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in attuazione delle richiamate disposizioni della legge 124/17, l'Autorità, per quanto qui rileva, ha pubblicato, dapprima:
 - la deliberazione 491/2020/R/eel recante la regolazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese (di seguito: STG per le piccole imprese o STG) che ha stabilito:
 - a. l'ambito di applicazione di detto servizio comprensivo (1) delle piccole imprese che rispettino i requisiti dimensionali della direttiva (UE) 2019/944, purché tutti i punti di prelievo nella titolarità della singola impresa siano connessi in bassa tensione, (2) delle microimprese, titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW connesso in bassa tensione;
 - b. le condizioni di contrattuali ed economiche di erogazione del servizio, sia per il periodo di *assegnazione provvisoria* (ossia, il periodo interinale di sei mesi precedente lo svolgimento delle procedure concorsuali), sia per il periodo di *assegnazione a regime*, a partire dal 1 luglio 2021;
 - c. le modalità di assegnazione del servizio a mezzo di procedure concorsuali per aree territoriali;
 - d. la durata triennale del primo periodo di assegnazione del servizio, intercorrente dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2024;
 - successivamente, la deliberazione 119/2024/R/eel ha confermato l'impianto regolatorio generale definito dalla predetta deliberazione 491/2020/R/eel, rivedendo alcuni aspetti puntuali delle condizioni di erogazione del servizio e delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali (che si sono

concluse il 10 giugno 2024) con cui sono stati identificati i nuovi esercenti incaricati di erogare il servizio dal 1 luglio 2024;

- con specifico riferimento alle condizioni economiche del STG per le piccole imprese, l'articolo 34 del TIV prevede, tra l'altro, l'applicazione ai clienti di un parametro α pari alla media dei prezzi di aggiudicazione (parametri β) di ciascuna area territoriale ponderata per i volumi delle singole aree; tale componente è aggiornata dall'Autorità con cadenza annuale.

RITENUTO CHE:

- in considerazione dei nuovi prezzi di aggiudicazione delle aree territoriali del STG per le piccole imprese, emersi dalle procedure concorsuali appena concluse per la selezione degli esercenti che sono operativi dal 1 luglio 2024, sia necessario e urgente aggiornare, a partire dal medesimo termine, il valore del parametro α , corretto per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, sulla base delle informazioni più aggiornate relative alla distribuzione dei volumi nelle diverse aree territoriali;
- non sia necessario procedere, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, alla preventiva consultazione in quanto trattasi di una mera attuazione di un provvedimento già sottoposto a preventiva consultazione

DELIBERA

1. di sostituire la Tabella 15 del TIV con la seguente:

Tabella 15: parametro α di cui al comma 34.13

Parametro α	centesimi di euro/kWh
Dal 01/07/2021 al 30/09/2022	0,177
Dal 01/10/2022 al 30/09/2023	0,170
Dal 01/10/2023 al 30/06/2024	0,175
Dal 01/07/2024	-0,166

2. di pubblicare la presente deliberazione e il TIV, come modificato dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini